

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

Art. 1 - Principi generali
Art. 2 – Diritto al servizio sostitutivo di mensa
Art. 3 - Esclusione dal servizio mensa
Art. 4 - Valore e utilizzo del buono pasto
Art. 5 - Attribuzione del buono pasto figure particolari
Art. 6- Furto, smarrimento e deterioramento
Art. 7- Disposizioni finali

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa al personale dipendente secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le Funzioni Locali con particolare riferimento agli artt. 34 e 35 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022.
2. Dopo la consegna della *card* contenente i buoni pasto spettanti all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce qualsiasi altra erogazione.

Art. 2 – Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Ha diritto al buono pasto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale purchè ne ricorrano le condizioni.
2. Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano tutti i seguenti presupposti:
 a) il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve effettuare le regolari timbrature della giornata compresa la pausa pranzo;
 b) il dipendente deve avere prestato servizio nei giorni in cui l'orario di lavoro prevede il rientro pomeridiano con attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, purché siano prestate nella giornata almeno n. 5 ore al mattino e n. 2 ore in orario pomeridiano nella fascia oraria obbligatoria 15,00 – 17,00, ed una pausa pranzo, rilevata dalla timbratura elettronica, non inferiore a n. 30 minuti e non superiore a n. 1 ora e mezzo;
 c) il pasto va consumato fuori dell'orario di servizio, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 13,30 e le ore 15,00. L'ampiezza della fascia pausa pranzo tiene conto delle vigenti disposizioni regolamentari sugli orari di lavoro e dei vari profili ed orari specifici individuali assegnati dai Responsabili di Settore sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio vigente.
3. Il limite massimo settimanale previsto per ogni lavoratore dipendente è di n. 2 buoni pasto limitatamente al servizio prestato nelle giornate di martedì e giovedì, fatti salvi i casi di cui all' Art. 5.
4. Nel caso in cui si renda necessario, per esigenze di servizio non derogabili prolungare, per motivi di servizio, il normale orario di lavoro di almeno due ore in modalità "*straordinario*", potranno essere attribuiti ulteriori buoni pasto in deroga a quanto disposto al precedente comma purchè lo straordinario risulti regolarmente timbrato e autorizzato preventivamente sul Portale del dipendente, osservando sempre una pausa minima risultante da regolari timbrature non inferiore a n. 30 minuti e non superiore a n. 1 ora e mezzo.

5. Il diritto di mensa e quindi al buono pasto sostitutivo è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati già in uso nell' Ente e nelle disponibilità del personale dipendente. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano, in difetto il buono pasto non potrà essere assegnato.
6. Il numero dei buoni pasto maturati nel mese, in base alle condizioni e ai presupposti di cui ai punti precedenti, si ricava dal sistema elettronico automatizzato in uso per la rilevazione delle presenze/assenze e viene caricato sulla tessera elettronica (*card*) personale di ciascun dipendente, per poter essere fruito nel mese successivo a quello di maturazione. Presupposto necessario per la maturazione del buono pasto è la puntuale e corretta "chiusura" del cartellino elettronico di ogni dipendente entro il 5° giorno di ogni mese, in difetto non potrà essere assegnato. Solo dopo la chiusura del cartellino sarà possibile estrapolare il numero di buoni maturati nel mese e provvedere in tempi utili al caricamento degli stessi sulla *card*.
7. La mancata regolarizzazione delle anomalie presenti nei cartellini elettronici mensili entro il **5°** giorno del mese successivo, determina per il dipendente la perdita del diritto al buono pasto nelle giornate risultanti anomale, fatte salve le condizioni di assenza prolungata, non imputabili al dipendente quali malattia e infortunio che impediscono allo stesso di regolarizzare la propria posizione nei termini ordinari previsti dalla presente disciplina.
8. Non concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere diritto al buono pasto:
 - tutte le assenze retribuite e non retribuite previste dal contratto nazionale di lavoro e da altra normativa vigente;

 il recupero delle ore maturate per prestazioni lavorative oltre orario a qualsiasi titolo effettuate ed autorizzate (es.: straordinario a recupero o pagamento, presenza oltre oraria, flessibilità a credito, flessibilità EQ, etc.).
9. Il dipendente non ha diritto a percepire due buoni pasto per la stessa giornata.

Art. 3 - Esclusione dal servizio mensa

1. Il diritto al buono pasto non matura nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano, né in caso di attività lavorativa prestata interamente in modalità agile.
2. Non si eroga il buono pasto nei casi di recupero debiti orari.
3. Non si eroga il buono pasto ai dipendenti in missione che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.

Art. 4 - Valore e utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto da erogare al personale dipendente viene fissato in Euro 7,00, fatte salve eventuali successive modifiche intervenute con atto di Giunta Comunale compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa contrattuale in materia e con i vincoli di bilancio.
2. Il servizio sostitutivo della mensa è assolto mediante consegna a ciascun dipendente di una tessera magnetica (*card*) sulla quale sono accreditati il mese successivo i buoni pasto maturati nel mese precedente equivalenti al numero di giorni in cui si verificano le condizioni di cui al precedente Art. 3 e per le eccezioni di cui agli Artt. 7 e 8.
3. La *card* che dà diritto alla consumazione del pasto è nominativa, entra nella piena disponibilità del dipendente destinatario.

Art. 5 - Attribuzione del buono pasto figure particolari

1. Con riferimento all'art. 35 comma 10 del C.C.N.L. Enti Locali del 16/11/2022, in sede di contrattazione decentrata integrativa come da Verbale del 16/09/2025, il personale della Polizia Locale è stato individuato quale figura professionale che, in considerazione

dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, ed in deroga a quanto stabilito all' Art. 2, possono fruire del buono pasto sostitutivo della mensa nel caso di eventuale ed eccezionale spostamento del turno oltre le ore 19,30, per almeno 2 ore (21,30).

Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della *card*, il dipendente deve darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Personale, il quale provvede tempestivamente alla segnalazione al fornitore per il successivo blocco della stessa. Gli oneri derivanti da utilizzo di terze persone della *card* restano interamente a carico del dipendente per il periodo di mancata segnalazione del furto o dello smarrimento. La *card* viene sostituita con spese a carico del dipendente.
2. In caso di deterioramento della *card*, l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni la tessera deteriorata. La *card* viene sostituita con spese a carico del dipendente.

Art. 7- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo di Ottobre 2025 e da tale data sono disapplicate tutte le disposizioni precedentemente vigenti.